



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 10745/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V e VI

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Norme sull'ippoterapia e sulla figura professionale dell'ippoterapista" Reg. Gen. n. 8 (ex Reg. Gen. n. 62 – VIII Legislatura)

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Marino.
Depositata il 25 maggio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
VI Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **10 GIU 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La seguente proposta di Legge e' finalizzata all'attivazione regolamentata dell'Ippoterapia, vale a dire di quel complesso di tecniche riabilitative che permette di superare danni sensoriali, cognitivi e comportamentali attraverso un'attività ludico-sportiva che si svolge a cavallo. L'Ippoterapia, praticata fin dall'antichità (il cavallo veniva utilizzato in medicina per risolvere problemi d'insonnia, come cura dell'epilessia e come trattamento riabilitativo in diversi casi di paralisi), viene riconosciuta dalla scienza medica solo dopo la prima guerra mondiale.

Attualmente la riabilitazione equestre è regolarmente praticata in almeno ventisei paesi del mondo ed è indicata nel trattamento delle piu' disparate patologie: dalle paralisi cerebrali infantili a quelle centrali o periferiche conseguenti ad encefalopatie, poliomielite o ictus, dalle lesioni midollari conseguenti a traumi alla spina bifida, dalla schizofrenia, all'autismo, alle psicosi infantili, a vari disturbi sia del comportamento che dell'equilibrio.

La particolare andatura del cavallo infatti, oltre a rinforzare e a migliorare la tonicità della muscolatura, rievoca la cadenza umana, con grande beneficio per chi non è in grado di camminare. La posizione assunta dal cavaliere in sella migliora l'allineamento capo-tronco-bacino e l'equilibrio, e nei soggetti spastici, stimola il rilassamento degli arti. In piu', oltre a favorire la scioltezza e la coordinazione dei movimenti, condurre il cavallo costringe il diversamente abile a migliorare i tempi di attenzione e di reazione.

L'essere a contatto con un animale, per sua natura imprevedibile e che reagisce soprattutto ai segnali inconsci di chi lo sta guardando, stimola una serie di attività intellettive come concentrazione, memoria, stabilità emotiva, tranquillità e fermezza di carattere, ed è proprio attraverso la scoperta e lo sviluppo di tali doti che il diversamente abile riesce a migliorare il rapporto con se stesso e con gli altri e soprattutto ad acquistare maggiore autonomia.

Parte integrante di questa terapia, inoltre, è la cura del cavallo dopo la seduta, in quanto sollecita movimenti finalizzati, migliora la coordinazione delle mani e delle braccia, e permette, tramite un costante rapporto con l'animale, non solo di acquisire coscienza di se stesso come realtà individuale, ma di appropriarsi anche del proprio schema corporeo.



Consiglio Regionale della Campania

Su tale base, nasce l'esigenza di dare una norma a questa "nuova disciplina" correlata da una adeguata formazione con la relativa qualifica professionale di "ippoterapista", nell'ipotesi di offrire al settore nuovi professionisti che possano:

- 1) beneficiare di nuove opportunità qualificate e qualificanti, contribuendo a ridurre il fenomeno della disoccupazione;
- 2) offrire un servizio all'utenza sul piano preventivo, riabilitativo, socio-sanitario, in linea con paesi europei come il nostro;
- 3) fornire un mezzo di espressione e comunicazione atto alla gestione e al contenimento delle problematiche sociali.

La proposta, nelle sue finalità, pertanto oltre ad essere un contributo concreto e valido in ambito terapeutico, intende garantire una opportuna regolamentazione che rispetti i presupposti scientifici di tale disciplina.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
(Finalità)

1. L' Ippoterapia è attività psicopedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge; essa si pone come scopi lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni fisiche e psichiche dell'individuo, in modo da raggiungere una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita.
2. La Regione Campania promuove l'applicazione dell' Ippoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o comunque disagiate dal punto di vista delle relazioni e della riabilitazione fisica e psichica.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) ippoterapia: l'uso del cavallo e dei suoi elementi – addestramento, ritmo, armonia, equilibrio- per opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilitazione, l'espressione, l'organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali, cognitivi e riabilitativi;
 - b) ippoterapista: un soggetto, già in possesso di diploma superiore di secondo grado e con buona conoscenza di tecniche equestri, che abbia svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-pedagogico-medico-riabilitativo e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di ippoterapia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Area di Operatività)

1. L'Ippoterapista esercita la propria attività nell'ambito degli Operatori Socio-Sanitari nell'area della riabilitazione fisica, socio-sanitaria, e psicopedagogica.
2. L'ippoterapista espleta una:
 - a) funzione preventiva : disturbi di iperattività in età da scuola primaria; comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti delle zone a rischio; autismo; miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati; miglioramento dell'agilità e abilità fisica ;
 - b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-lieve; deficit sensoriali e motori: disturbi relazionali dell'infanzia; disturbi del comportamento e dell'equilibrio; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto: paralisi cerebrali; schizofrenia; lesioni midollari conseguenti a traumi alla spina bifida; patologie psichiatriche dell'adulto: terapia equestre individuale e di gruppo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Centri di Riabilitazione;
 - c) funzione socio-sanitaria: migliorare il rapporto con se stesso e con gli altri ; acquistare maggiore autonomia; stimolare una serie di attività intellettive come concentrazione, memoria, stabilità emotiva, tranquillità e fermezza di carattere.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Formazione di Base)

1. La formazione di base dell'ippoterapista consiste in un corso che preveda almeno 900 ore di lezione e laboratori in un triennio presso strutture pubbliche o convenzionate o private della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di ippoterapia.
2. I corsi di Ippoterapia sono organizzati da Istituti di Formazione o dalle Università o Dipartimenti equiparati all'Università. Il Titolo di Ippoterapista equivale a diploma accademico di primo livello.
3. Per accedere alla formazione di ippoterapista, è necessario che l'aspirante abbia conseguito un diploma quinquennale di scuola media superiore e possieda una buona conoscenza delle tecniche equestri, da accertarsi con una prova di ammissione al corso.
4. La formazione professionale di ippoterapista prevede l'acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità, suddivise per area:
 - a) area medica: conoscenza dei concetti inerenti le patologie trattate (nuclei espressivi e motori);
 - b) area psicologica: conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni, conoscenza dei concetti base della psicologia dello sviluppo e della dinamica dei gruppi;
 - c) area equestre: capacità di incentivare il rapporto relazionale con il cavallo a fini terapeutici, capacità di improvvisazione, conoscenza delle tecniche equestri propedeutiche alle capacità motorie e relazionali;
 - d) area ippoterapica: capacità di individuare i bisogni del paziente, capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente, capacità di formulare obiettivi circa il trattamento, capacità di identificare le tecniche equestri più adatte alla problematica, capacità di formulare osservazioni del processo ippoterapeutico in itinere e a valle per la quantificazione dei risultati ottenuti, capacità di autosservazione delle componenti emotive implicate nella dinamica relazionale cavallo/paziente /terapista.
5. L'organigramma didattico dovrà tener conto, per la parte equestre, dei principi previsti dall'UNIRE.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Istituzione di Commissione Regionale)

1. Presso l'Assessorato alla Sanità è istituita apposita Commissione paritetica con il compito di delineare le linee-guida, in analogia a quelle nazionali, da sottoporre al Consiglio regionale, per la regolamentazione della terapia equestre.
2. Tale Commissione è costituita da :
 - a) un membro dell'UNIRE;
 - b) un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità;
 - c) un rappresentante dell'Assessorato all'Agricoltura;
 - d) un medico specialista in riabilitazione socio-sanitaria;
 - e) un medico specialista in riabilitazione ippoterapica;
 - f) un rappresentante dell'Associazione più rappresentativa degli Oratori in Ippoterapia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Registro Professionale Regionale degli Ippoterapisti)

1. Presso l'assessorato alla Sanità della Regione Campania è istituito il Registro Professionale degli Ippoterapisti . A tale Registro possono iscriversi tutti coloro che hanno superato il corso per la formazione di ippoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio professionale di almeno 300 ore o un anno presso centri specializzati pubblici o privati, con supervisione clinica e di ippoterapia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
(Norme Transitorie)

1. Possono iscriversi al Registro Professionale Regionale degli Ippoterapisti e sono riconosciuti tali tutti coloro che entro sei mesi dalla pubblicazione sul BURC della presente Legge potranno dimostrare con idonea certificazione di aver svolto e superato la formazione per ippoterapista per un monte ore di almeno 900 ore più 300 di tirocinio presso una struttura pubblica o privata riconosciuta, con supervisione clinica e di ippoterapia.
2. Sono riconosciuti Istituti per la Formazione in Ippoterapia i Centri di Studio che possono dimostrare, con apposite documentazioni e certificazioni, di avere effettuato, contestualmente, entro sei mesi, dalla pubblicazione sul BURC della presente Legge:
 - a) attività relative all'ippoterapia da almeno 5 anni;
 - b) attività di ricerca ippoterapica con partnerships o convenzioni stipulate con strutture pubbliche collegate direttamente o indirettamente alla disciplina in questione da almeno 5 anni;
 - c) almeno 10 pubblicazioni scientifiche relative alla ippoterapia;
 - d) attività di formazione articolata e strutturata da almeno 5 anni;
 - e) attività istituzionali con Università e Centri di Formazione e Ricerca del settore a livello internazionale e comunitario nel campo dell'Ippoterapia.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8
(Disposizioni finali)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.